

## STATUTO

### TITOLO I Denominazione - Sede - Durata

#### Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa, denominata:

«**MUTUA TRE ESSE - Soluzioni e Servizi per la Sanità - Società Cooperativa**».

La sede è fissata nel Comune di Milano.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località.

#### Art. 2 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

### TITOLO II Disciplina di riferimento

#### Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nell'apposito regolamento attuativo, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo in materia di società per azioni e quelle sulle società di mutuo soccorso costituite in base alla legge n. 3818 del 1886, successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali relative all'attività svolta ed in particolare alla gestione di servizi sanitari e previdenziali integrativi e non, propri delle società di mutuo soccorso.

#### Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

### TITOLO III Oggetto - Esercizio dell'attività

#### Art. 6- Oggetto

La società ha lo scopo di erogare ai propri soci, senza alcun fine di speculazione e lucro, assistenze previdenziali, economiche e sanitarie in sostituzione o ad integrazione delle prestazioni previste dalla vigente legislazione in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento e pertanto:

- svolgere attività di assistenza sanitaria, parasanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche sia private;
- svolgere attività di previdenza integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla società oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle vigenti leggi, stipulando a tal fine accordi, convenzioni, polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- erogare ai soci assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;

- erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti, nonché partecipare a tutte le iniziative atte a elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci stessi e i loro familiari;
- diffondere e rafforzare i principi della mutualità e solidarietà fra i soci e fra questi e gli altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, per questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie o utili, purché conformi al presente statuto; in particolare potrà:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici simili a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire o partecipare a società, enti e altri organismi che svolgano attività affini e/o connesse a quelle della società;
- partecipare a organismi consortili e affidare a essi l'esplicazione di determinati servizi;
- gestire fondi sanitari integrativi e non e altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla legge.

I limiti, le norme e le modalità per l'esplicazione delle prestazioni sociali sono indicati nel regolamento attuativo.

#### **Art. 7 - Partecipazione ad organizzazioni di rappresentanza.**

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per tale motivo potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

#### **Art. 8 - Esercizio dell'attività**

La società presta i suoi servizi prevalentemente a favore dei soci e secondariamente a favore dei soggetti indicati dall'art. 9 ultimo comma del presente statuto.

### **TITOLO IV - Soci**

#### **Art. 9 - Soci**

Possono divenire soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta.

Possono essere soci anche i minori di età e in tal caso i rapporti con la società sono tenuti da chi esercita la potestà.

Possono divenire soci anche soggetti non persone fisiche, quali società, associazioni od enti, che ne facciano richiesta, fatto presente che in tal caso la cooperativa eroga le sue prestazioni ai soci, agli associati e ai dipendenti del socio non persona fisica, nonché ai familiari degli stessi. Tali soggetti, non soci, sono denominati assistiti e beneficiano solo delle prestazioni fornite dalla società.

#### **Art. 10 - Requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre società che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente.

#### **Art. 11 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi;

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;
- b) l'indicazione del programma di assistenza prescelto;

- c) la richiesta di sottoscrizione di una azione o di 50 azioni, nel caso di socio non persona fisica;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) l'impegno al regolare e tempestivo pagamento dei contributi sociali per almeno 3 (tre) anni solari, oltre all'eventuale frazione d'anno all'iscrizione.

Se trattasi di aspirante socio non persona fisica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda e i suoi relativi poteri di firma.

#### **Art. 12 - Procedura di ammissione**

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui sopra e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro la fine del mese successivo al ricevimento della stessa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 giorni all'interessato con raccomandata.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 13 - Obblighi dei soci**

I soci si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno stabilisce la misura dei contributi sociali e delle eventuali spese di iscrizione per l'anno successivo.

#### **Art. 14 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se in carica. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società'.

#### **Art. 15 - Recesso**

Il socio può recedere dalla società, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno quattro mesi prima della scadenza triennale.

Se il socio non esercita tale facoltà con le suddette modalità, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio.

#### **Art. 16 - Esclusione**

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
- c) che sia stato condannato per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, nonché abbia simulato ad arte il verificarsi di condizioni per ottenere prestazioni. Fermo restando il diritto della società al recupero del credito, ivi compresi i contributi sociali per il triennio in corso, potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, previa diffida ad adempiere, il socio che si renda moroso nel pagamento di somme verso la cooperativa, compresi i contributi sociali.

#### **Art. 17 - Efficacia del recesso e della esclusione**

Il recesso ha efficacia alla fine dell'anno solare in corso.

L'esclusione ha efficacia immediata, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 16.

#### **Art. 18 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed esistente.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 19- Morte del socio**

Gli eredi e legatari del socio defunto conseguono il diritto al rimborso del capitale nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

### **TITOLO V - Strumenti finanziari di debito**

#### **Art. 20 - Strumenti finanziari di debito**

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e seguenti c.c..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto all'art. 33.

## **TITOLO VI - Patrimonio sociale, bilancio e destinazione degli utili**

### **Art. 21 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della cooperativa è costituito;

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci, ciascuna del valore di Euro 30 (trenta);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 24;
- 3) dalla riserva straordinaria;
- 4) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento.

### **Art. 22 - Impiego dei fondi**

I fondi sociali, fatte salve le eventuali diverse prescrizioni di legge, sono impiegati in titoli emessi dallo Stato o in depositi presso banche.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione una parte dei fondi sociali potrà inoltre essere impiegata in acquisto di immobili, in titoli emessi da enti pubblici o privati, da società commerciali e da Istituti di Credito che diano pieno affidamento per la solidità della struttura economica e la serietà degli scopi perseguiti.

Si richiama la legge 3818/1886 in merito a liberalità pervenute alla società a beneficio di determinate iniziative.

### **Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 24 - Destinazione dell'utile**

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) quanto residua alla riserva straordinaria.

#### **Art. 25 - Trasferimento delle azioni**

Come previsto dall'art. 2530 c.c., le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

### **Titolo VII - Governo della società**

#### **Art. 26 - Sistema di amministrazione e organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

#### **Sezione I - Assemblea**

##### **Art. 27 - Convocazione**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza di componenti degli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni, così come previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa su argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta di legge o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

#### **Art. 28 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- 2) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revocche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, legge tra questi il presidente, fissa i loro compensi e delibera l'eventuale sostituzione e l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile a norma dell'art. 2409-quater c.c. e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- 8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;
- 9) delibera sull'esclusione del socio se appositamente rinviata dal consiglio di amministrazione;
- 10) approva i piani sanitari.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento non qui non previsto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria.

#### **Art. 29 - Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto sociale comprese quelle che riguardano le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c.;
- 2) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- 3) sulla nomina, sui poteri e sulla sostituzione dei liquidatori;
- 4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria non delibera in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
  - all'istituzione o alla soppressione di sedi secondarie;
  - agli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;
  - al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,
- poiché tali materie, a norma del presente statuto, sono attribuite alla competenza dell'organo amministrativo.

#### **Art. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi**

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

#### **Art. 31 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con il pagamento dei contributi sociali. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

#### **Art. 32 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.



### **Art. 33 - Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari di debito**

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari di debito, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 3) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 4) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

## **SEZIONE II - Consiglio di amministrazione**

### **Art. 34- Elezione e composizione**

Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto un numero di consiglieri determinato nella stessa assemblea comunque non inferiore a tre e non superiore a undici.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il presidente ed eventualmente il vicepresidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al consiglio di amministrazione spetta, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

### **Art. 35 - Rappresentanza legale**

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, sono affidate al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice presidente, nonché ad eventuali amministratori delegati, nel limite dei poteri loro conferiti.

### **Art. 36 - Durata in carica, cumulo di incarichi**

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili senza limite.

Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

### **Art. 37- Riunioni, competenze e poteri**

Il consiglio di amministrazione è di norma convocato dal presidente.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma o fax o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei sindaci almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti

Le riunioni del consiglio possono avvenire, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Al consiglio di amministrazione competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

### **Art. 38 - Sostituzione degli amministratori**

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **Art. 39 - Presidente**

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

### **Sezione III - Collegio sindacale e controllo contabile**

#### **Art. 40 - Collegio sindacale**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c..

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

#### **Art. 41 - Controllo contabile**

Se il controllo contabile non è esercitato dal collegio sindacale, spetta ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni previste nell'art. 2409-bis e seguenti del codice civile.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## **TITOLO VII - Scioglimento e altre disposizioni**

### **Art. 42 - Scioglimento**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai poteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

### **Art. 43 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto il rimborso delle azioni versate dai soci.

### **Art. 44 - Disposizioni finali**

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente e contenute nel presente statuto agli articoli 21 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci), 24 (destinazione dell'utile) e 43 (devoluzione del patrimonio residuo), sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

F.to Francesco Ferrari Ruffino

F.to Fabio Capaccioni notaio